



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per la Dott.ssa **Zappia Carla** (C.F. ZPPCRL76H55G535Z), nata il 15/06/1976 a Piacenza (PC) e residente a Savona (SV), in via Ranco, n. 33, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 091 7722955; pec: irenecontorno@pecavvpa.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammmodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Transizione ecologica**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- dei soggetti che verranno individuati una volta esitata l'istanza di accesso alle generalità dei potenziali controinteressati, inviata il 5 febbraio u.s. a seguito dell'avviso di assegnazioni;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

-dell'avviso pubblicato il 4 febbraio u.s. sul sito *web* istituzionale di parte resistente, recante «*Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2736 RIPAM. Aggiornamento assegnazione amministrazioni*», riportante le assegnazioni dei candidati alle amministrazioni, compreso il Ministero della Transizione ecologica, anche non in possesso di un punteggio di servizio spendibile per il MITE;

-del precedente avviso, pubblicato il 2 febbraio u.s. sul sito *web* istituzionale di parte resistente, recante «*Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2736 RIPAM Assegnazione amministrazioni*»;

- della graduatoria definitiva del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1*», pubblicata il 25 gennaio 2022 sul dominio *web* istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica (<https://www.governo.it/it/articolo/graduatoria-finale-di-merito-del-concorso-pubblico-la-copertura-di-n-2133-posti-elevati>), nella quale parte ricorrente risulta inclusa con un punteggio per titoli professionali in materia ambientale, da far valere per i profili da inquadrare nei ruoli del Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), **pari a 0, inferiore a quello legittimamente spettante, pari a 5**, nella sezione «*Punteggio titoli spendibili MITE*»;

- dell'Avviso pubblicato sul sito *web* istituzionale di parte resistente il 17 gennaio 2022, recante «*Concorso Ripam Funzionari amministrativi. Scelta delle amministrazioni per i candidati vincitori*», nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

- della graduatoria non definitiva del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1*», pubblicata il 14 gennaio 2022 sul dominio *web* istituzionale di parte resistente, nella quale parte ricorrente risulta inclusa con un punteggio per titoli professionali **pari a 0**, nella sezione «*Punteggio titoli spendibili MITE*», a causa del mancato computo del servizio prestato dall'odierna ricorrente nella P.A.;

- della graduatoria non definitiva del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1*», pubblicata il 17 dicembre 2021 sul dominio *web* istituzionale di parte resistente, nella quale l'odierna ricorrente è inclusa con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante per il mancato computo dei titoli di servizio prestati dalla stessa, spendibile per i profili da inquadrare nei ruoli del Ministero della Transizione Ecologica;

- del punteggio per titoli professionali «*spendibili MITE*», pari a **0**, assegnato a parte ricorrente e risultante dalla graduatoria del concorso, in luogo del punteggio spettante, pari a **5**;
- del verbale n. 13 fornito dall'amministrazione in esito all'istanza di accesso agli atti, nella parte in cui possa interpretarsi quale lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- dei verbali/atti, richiesti con istanza di accesso agli atti, ma non ancora ottenuti, con cui sono stati attribuiti i punteggi relativi ai titoli di servizio posseduti dai candidati, con particolare riguardo alla griglia analitica attestante i punteggi attribuiti ai titoli in possesso dell'odierna ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale dei candidati idonei e vincitori;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui può interpretarsi quale lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio per titoli professionali in materia ambientale riportato dall'odierna parte ricorrente, nella sezione «*Punteggio titoli spendibili MITE*», spendibile per i profili da inquadrare nei ruoli del Ministero della Transizione Ecologica, presente nella graduatoria del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel profilo di Funzionario Amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni*», e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere collocata utilmente nella graduatoria di merito del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio per titoli professionali da far valere per i profili da inquadrare nei ruoli del Ministero della Transizione Ecologica («*Punteggio titoli spendibili MITE*»), ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria di merito del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli professionali in materia ambientale, spendibile per i profili da inquadrare nei ruoli del Ministero della Transizione Ecologica,

riconosciuto a parte ricorrente, e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini l'utile collocazione della stessa, con il punteggio realmente spettante, nella graduatoria del concorso.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 30 giugno 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 50, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigenziale, da inquadrare nel profilo di Funzionario Amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni*», elevati a 2.736 a seguito delle modifiche apportate alla *lex specialis* il 30 luglio 2021 (G.U.R.I. - 4^a Serie speciale «*Concorsi ed esami*» - n. 60), avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha originariamente previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) prova preselettiva;
- ii) prova scritta;
- iii) prova orale;
- iv) valutazione dei titoli.

Successivamente, la Commissione RIPAM ha deciso di adottare le misure di semplificazione previste dall'articolo 10, comma 3, del Decreto-Legge n. 44/2021 («*Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici*»), modificando l'espletamento della procedura: ha così eliminato la prova preselettiva e la prova orale, sostituendole con **un'unica prova scritta** (cfr. Avviso di modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico, in atti).

3. – Ebbene, l'odierna parte ricorrente ha utilmente superato l'unica prova concorsuale riportando **22,25 punti** (superiori al punteggio-soglia, ossia «21/30», ex art. 7 del bando).

Tuttavia, prendendo visione della graduatoria, provvisoriamente pubblicata il 17 dicembre 2021 e definitivamente approvata il **25 gennaio u.s.**, ha appreso di **non** avere riportato il punteggio che le sarebbe correttamente spettato in virtù dei **titoli professionali posseduti**, nonostante la *lex specialis* richiedesse di valutare la **documentata esperienza lavorativa dei candidati in materia ambientale**, **presso o per conto di una pubblica amministrazione, ritenendola spendibile per i profili da**

inquadrare nei ruoli del Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

4. – E infatti, per quanto di interesse, l'art. 9, comma 5, del bando di concorso ha previsto i seguenti «c) titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, per quanto attiene ai profili da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle modalita' di utilizzo con riferimento alle tipologie contrattuali nonche' delle eventuali connesse responsabilita' in materia ambientale», **valutando due tipologie di esperienza lavorativa:**

i) « documentata esperienza professionale in materia ambientale, anche non continuativa, maturata presso o per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (...)»;

ii) «documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

tra tre e sette anni: fino a 3 punti;

tra i sette e gli undici anni: fino a 4 punti;

tra gli undici e i quindici anni: fino a 5 punti;

oltre i quindici anni: fino a 6 punti» (cfr. art. 9 del bando).

5. – Nello specifico, la ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione per il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigenziale, da inquadrare nel profilo di Funzionario Amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni*» per i posti banditi per il Ministero della Transizione Ecologica, di **avere prestato servizio**, ai sensi dell'art. 9 del bando, «in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», **in particolare presso il Comune di Albisola Superiore, dal 2/04/2007 al 23/07/2020.**

Titoli di servizio

Documentata esperienza professionale in materia ambientale, anche non continuativa, maturata presso o per conto del Ministero della transizione ecologica

Nessuno.

Documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della transizione ecologica

Ente:

Comune di Albisola Superiore

Periodo:

02/04/2007 - 23/07/2020

Riponeva, dunque, legittimo affidamento, considerati i numerosi anni di servizio, sull'attribuzione di un **punteggio complessivo, pari a 5, spendibile per i profili da inquadrare presso il MITE**, come previsto dalla *lex specialis*.

6. – Del tutto inaspettatamente, ciò non è accaduto, nonostante gli oltre dodici anni di servizio prestato alle dipendenze del Comune di Albisola Superiore.

Difatti, una volta presa visione delle diverse graduatorie pubblicate, odiernamente impugnate, **la ricorrente ha appurato di avere ottenuto 0 punti nella sezione «Punteggio titoli spendibili MITE»**, come da tabella che segue:

Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2736 RIPAM - Graduatoria finale di merito							
Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio complessivo	Punteggio titoli spendibili	Riserva	Titoli di preferenza
12892 Zappia	Carla		22,5	2,5	25	0	

La graduatoria assegna, invece, ad altri candidati, il punteggio per il servizio in MITE, come si evince dal seguente stralcio:

Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2736 RIPAM - Graduatoria finale di merito							
Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio complessivo	Punteggio titoli spendibili MITE	Riserva	Titoli di preferenza
12507 Quaciarì	Marco		22	3	25	3	Si

7. – Per l'effetto, la stessa ha inviato numerose PEC all'Amministrazione chiedendo le necessarie delucidazioni, oltre al corretto riconoscimento del punteggio per titoli, a fronte del servizio svolto presso il Comune di Albisola Superiore nel settore ambientale, **valevole quale punteggio aggiunto** nella graduatoria per il ruolo di Funzionario Amministrativo per il Ministero per la Transizione Ecologica, **con conseguente riconoscimento di ulteriori 5 punti (oggi mancanti)**.

L'interesse legittimante il presente ricorso è il seguente: laddove la Dott.ssa Zappia ottenesse la rettifica del punteggio per titoli professionale in materia ambientale, sopravanzerebbe di certo in graduatoria e, al netto dei rinunciatari e degli scorrimenti, potrebbe accedere ad uno dei posti banditi per il Ministero della Transizione Ecologica.

A fortiori, considerando che detta graduatoria è destinata a rimanere vigente per i prossimi due anni e può essere resa a disposizione di altri enti.

8. – Al fine di verificare la regolarità della valutazione dei propri titoli, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti ai criteri di valutazione dei titoli dei candidati, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati per il ruolo di funzionario amministrativo per il Ministero per la Transizione Ecologica, collocati in graduatoria con 5 punti spendibili in MITE.

In risposta, l'amministrazione ha fornito le generalità dei controinteressati e il verbale n. 13 riguardante la valutazione dei titoli, che nulla di diverso dispone rispetto al bando di concorso, pur conducendo l'Amministrazione a valutare erroneamente i titoli della ricorrente.

9. – In aggiunta, il 4 febbraio u.s. sono state pubblicate le assegnazioni delle sedi ai candidati vincitori.

Nel novero dei candidati assegnati al Ministero della Transizione, però, non tutti hanno dei titoli di servizio spendibili per lo stesso.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEX SPECIALIS - ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI POSSEDUTI DA PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Come esposto in fatto, parte ricorrente ha ottenuto una valutazione per titoli professionali inferiore a quella legittimamente spettante. Ciò è accaduto **per una sola ragione**: parte resistente ha attribuito alla Dott.ssa Zappia **0 punti, anziché i 5 attesi**, per il servizio prestato **in materia ambientale presso una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della Transizione Ecologica: in particolare, presso il settore ambiente del Comune di Albisola Superiore.**

Prendendo le mosse dalla *lex specialis*, il bando ha previsto di attribuire punteggi aggiuntivi ai «c) *titoli professionali, per quanto attiene ai profili da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente*

e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle modalità di utilizzo con riferimento alle tipologie contrattuali nonché delle eventuali connesse responsabilità in materia ambientale, secondo i seguenti criteri:

(...) documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

tra tre e sette anni: fino a 3 punti;

tra i sette e gli undici anni: fino a 4 punti;

tra gli undici e i quindici anni: fino a 5 punti;

oltre i quindici anni: fino a 6 punti» (cfr. Art.9 comma 5, lett. c) della lex specialis).

La ricorrente, come anticipato, ha inserito i titoli professionali di cui è in possesso nell'apposita sezione della domanda di partecipazione, confidando nell'attribuzione del relativo punteggio da parte dell'Amministrazione.

La lesione si è manifestata una volta presa visione della graduatoria, frutto della sommatoria del punteggio per la prova e dei titoli.

In particolare, il punteggio attribuito ai titoli di servizio spendibili per il Ministero per la Transizione Ecologica è stato riportato in un'apposita colonna della graduatoria, come di mostrato di seguito:

Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2736 RIPAM - Graduatoria finale di merito							
Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio complessivo	Punteggio titoli spendibili MITE	Riserva	Titoli di preferenza

Acquisita contezza del riconoscimento di **0 punti** per i titoli di servizio, parte ricorrente ha segnalato all'Amministrazione l'irregolarità riscontrata, a mezzo PEC, precisando quanto segue:

Buongiorno, faccio seguito alle comunicazioni che avevo trasmesso nel merito dei titoli di preferenza, in calce alla presente, ed evidenzio altresì, come anche comunicato attraverso il portale STEP ONE 2019, ai fini della valutazione dei titoli previsti dal bando di cui all'art. 9 c. 4 e successivo art. 5 lettera c), che non risultano contemplati nella graduatoria finale di merito, pubblicata in data 17 dicembre u.s., né i titoli preferenziali, né quelli di servizio, questi ultimi correttamente caricati nella domanda di ammissione al concorso. Tanto sopra ai fini della tenuta in considerazione di quanto sopra, come da allegati, per la considerazione dei titoli preferenziali e seguente rivalutazione del punteggio relativo ai titoli spendibili presso il MITE all'atto della validazione da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 11 c. 1 del bando medesimo.

A tale comunicazione non è seguito alcun riscontro.

Viceversa, sarebbe stato onere del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della L. n. 241/90, accertare d'ufficio i fatti, disporre il compimento degli atti necessari e **adottare le misure idonee al corretto compimento dell'istruttoria e alla salvaguardia delle garanzie partecipative del ricorrente in vista dell'emanazione del provvedimento finale** del procedimento.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

E invero, in un caso analogo, il TAR ha previsto che *«possano condurre a riconoscere forme di avanzamento destinate a valorizzare il possesso dei titoli; l'avanzamento a scelta per esami premia la valutazione del servizio, per cui si rende necessaria una specifica, chiara e analitica valutazione dei titoli. Appare, pertanto, coerente con tale modalità di avanzamento che la valutazione dei titoli assuma un coefficiente più rilevante, rispetto alle prove culturali e tecnico professionali»* (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 10/12/2018, n.11916).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, in un caso analogo, che *«le valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice in un concorso sono sindacabili qualora venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell'illogicità, dell'irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti»* (Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 705). In particolare, *«la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà»*; lo stesso dicasi per i titoli di servizio professionale (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

In effetti, *«in un pubblico concorso, la valutazione della precedente attività lavorativa del candidato ha valore indicativo della di lui idoneità solo se risulti omogenea e comparabile al posto messo a concorso, per cui è irragionevole la valutazione di una qualsivoglia pregressa attività lavorativa alle dipendenze di una pubblica amministrazione anche se sia identico il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in argomento»* (T.A.R. Trentino-Alto Adige - Trento, Sent. del 26/03/2001, n.234).

Ed ancora, a riprova della spendibilità dei titoli di servizio in possesso della Dott.ssa Zappia per il profilo professionale di funzionario amministrativo per il Ministero per la Transizione Ecologica, occorre precisare che la stessa vanta un **servizio ultradecennale** presso il Comune di Albisola Superiore, ove ha svolto le seguenti attività:

<i>Procedimenti</i>
Acustica ambientale ed attività rumorose temporanee
Servizio integrato raccolta rifiuti e pulizia urbana ed ai rifiuti abbandonati su aree private
Bonifiche siti inquinati
Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Ambientale Strategica
Igiene pubblica e disinfestazione/derattizzazione territorio
Emissioni in atmosfera
Amianto
Sviluppo sostenibile ed attività correlate
Emergenza COVID
Gestione trasversale, amministrativa e contabile dell'ufficio
Front office con il pubblico e gestione delle segnalazioni di competenza dell'ufficio

In aggiunta, la Dott.ssa Zappia è in possesso del titolo di Laurea in Scienze Ambientali, titolo che le ha consentito – vista la competenza e le conoscenze acquisite– di **curare personalmente, non a caso, il settore ambiente del Comune di Albisola Superiore.**

Il suo impegno e le sue competenze nel settore, addirittura, sono state riconosciute dall'ente che le ha attribuito un **premio produttività.**

Lo svolgimento del servizio nel settore ambientale in questione, pertanto, non solo presuppone lo studio delle materie per il superamento dell'esame laurea (cfr. Laurea ed esami sostenuti, in atti), ma soprattutto è consequenziale al possesso di requisiti e competenze certamente rispondenti al ruolo di funzionario amministrativo per il Ministero per la Transizione Ecologica! In vero, l'esperienza di parte ricorrente dovrebbe costituire un *quid pluris* ai fini dell'assunzione di persone notevolmente qualificate. E' noto, infatti, che, come disposto e chiarito dall'Accordo integrativo del contratto collettivo nazionale del lavoro del Ministero dell'Ambiente (DOC. 19) le **competenze** richieste ai candidati per la posizione di **funzionario amministrativo del settore ambientale** sono principalmente:

	DESCRIZIONE:
Attribuzioni	<p>Dipendente che, nell'ambito delle norme speciali e delle istruzioni di servizio che regolano lo specifico settore dell'amministrazione al quale è applicato, svolge prestazioni professionali altamente qualificate in campo ambientale, nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative determinate dalle leggi e dai regolamenti in materia, svolgendo la propria attività negli uffici tecnici ovvero presso altri uffici ai quali presta la propria attività di supporto.</p> <p>Svolge, dietro incarico, nell'ambito della normativa regolante la tutela dell'ambiente, attività di ispezione tecnica, prevenzione e repressione di infrazioni e reati nel settore specifico di intervento dell'amministrazione ovvero in qualità di esperto e in rappresentanza del settore di appartenenza in commissioni, gruppi unità di intervento o collegi istituzionalmente ed occasionalmente costituiti.</p> <p>Dirige un'unità organica anche a rilevanza esterna, e - a seconda dell'organizzazione del lavoro o della struttura alla quale è applicato e dello specifico compito da realizzare - coordina gruppi operativi complessi, sia a carattere permanente che finalizzati al conseguimento di obiettivi limitati.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Direttore tecnico, ne svolge le funzioni che non siano riservate per legge ad altre posizioni o qualifiche.</p> <p>Collabora con le professionalità superiori nell'ambito della propria specializzazione</p>

Tuttavia, neanche in esito ai numerosi solleciti inoltrati dall'odierna ricorrente e all'istanza di accesso agli atti, la stessa ha ottenuto copia del verbale che ha condotto a valutare come non spendibili per il M.T.E., non potendo agevolmente comprendere l'iter logico giuridico seguito dall'Amministrazione ai fini della mancata spendibilità dei titoli di servizio.

Infatti, l'amministrazione ha inoltrato il **verbale n. 13, che nulla di specifico dispone rispetto all'iter logico seguito da parte resistente per la valutazione dei titoli di servizio** (cfr. *Riscontro accesso agli atti*), riportandosi laconicamente alla previsione del bando in merito al riconoscimento del punteggio per titoli professionali, la quale avrebbe dovuto condurre al riconoscimento di quello legittimamente spettante alla ricorrente.

Così non è stato.

In casi analoghi a quello presente, del resto, è stato ritenuto sussistente «l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla verifica dell'ammissibilità del titolo in questione ed alla conseguente valutazione» (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III BIS, sent. del 2 ottobre 2020, n.10065).

Si conferma illogico, dunque, l'operato dell'Amministrazione resistente nel non considerare il titolo di abilitazione di consulente del lavoro come titolo attinente a quello per cui l'odierno ricorrente concorre.

II. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N 3/2018 DEL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEX SPECIALIS - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PERPLESSITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AGIRE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA.

Fermo quanto esposto in precedenza, il *modus operandi* dell'Amministrazione appare illogico e, come si dirà, viziato da evidente sproporzionalità.

La contraddittorietà dell'agire amministrativo rileva rispetto alla direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione che, sancendo le linee guida per le procedure concorsuali, stabilisce che:

Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi non devono essere discriminatori, per esempio se si tratta di titoli di cui possono realisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, i dipendenti in servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Per quanto possibile, i titoli di servizio non dovrebbero consistere semplicemente nell'aver svolto un'attività lavorativa, ma nell'averla svolta in modo meritevole, sempre che di tale meritevolezza possa darsi un criterio e un indice distintivo e significativo. Questa esigenza, peraltro, va valutata in relazione al funzionamento disomogeneo dei sistemi di valutazione delle amministrazioni. Dei risultati del processo di valutazione della performance, che sia stato validato dall'Organismo di valutazione, si può comunque tenere conto per la valutazione dei candidati interni, nel caso in cui vi sia una riserva di posti o sia previsto un punteggio aggiuntivo a loro favore.

Sotto questo profilo, sarebbe buona pratica quella di valorizzare incarichi che presuppongano una particolare competenza professionale e che siano conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, ovvero anche lavori originali verificabili, prodotti nell'ambito del servizio prestato o dell'incarico conferito, che presuppongano e dimostrino una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento.

(cfr. Direttiva n

3/2018 versata in atti).

Tali criteri, del tutto irragionevolmente, non sono stati applicati nel caso che ci occupa.

Si deve infatti necessariamente rilevare che un simile comportamento, oltre a ledere importanti interessi della concorrente, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti. Non è di poco conto rilevare che, a causa della mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto alle dipendenze di una pubblica amministrazione professionale dalla Dott.ssa Zappia, quest'ultima risulta pregiudicata, non essendo stata collocata nella posizione spettante nella graduatoria finale di merito.

Tutto ciò, **pur essendo in possesso di requisiti e titoli di servizio indiscutibilmente attinenti, valutabili e spendibili ai fini della relativa professione bandita!**

A fortiori, le considerazioni sopra esposte risultano rafforzate se si tiene in considerazione il Verbale n. 13 fornito dall'amministrazione a seguito della istanza di accesso agli atti inoltrata dall'odierna ricorrente.

Invero, il verbale odiernamente censurato non indica specificatamente quali criteri sono stati adottati dall'amministrazione per la valutazione dei titoli di servizio spendibili per il Ministero della Transizione Ecologica e quali no.

L'atto riporta testualmente e con genericità quanto indicato nel bando di concorso per la valutazione dei titoli di servizio svolti presso "altre amministrazioni":

documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

tra tre e sette anni: fino a 3 punti;

tra i sette e gli undici anni: fino a 4 punti;

tra gli undici e i quindici anni: fino a 5 punti;

oltre i quindici anni: fino a 6 punti.

Ciò dimostra quanto gli atti prodromici alla pubblicazione del bando di concorso in questione siano carenti della sufficiente istruttoria in merito alla valutazione dei titoli di servizio e ai criteri di scelta adottati dall'amministrazione criteri dei titoli professionali spendibili per quanto attiene ai profili da inquadrare nei ruoli del Ministero della Transizione Ecologica.

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente nell'attribuzione del punteggio e la mancata istruttoria in merito alla valutazione dei titoli suddetti non consente all'odierna parte ricorrente, al netto dei rinunciatari e in virtù del punteggio per titoli di servizio spettante, di poter essere **ricompresa nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria del concorso.**

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo alla valutazione dei titoli di servizio spendibili per il Ministero della Transizione Ecologica, la Dott.ssa Zappia otterrebbe un punteggio pari a 25 (punteggio della prova scritta 22,25 + 2,5 punti già attribuiti per la valutazione dei titoli in suo possesso) ed ulteriori 5 punti nell'apposita sezione per la valutazione dei titoli di servizio presso le pubbliche amministrazioni spendibili per i profili da inquadrare nei ruoli del Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché **non tutti godono di una tale esperienza nel settore ambientale ed è questa la ragione (si vedano, sul punto, i pochi candidati risultati in graduatoria con punteggio MITE) per cui la stessa sopravanzerebbe e scalerebbe diverse posizioni, potendo essere utilmente inclusa e ambire alla posizione di interesse.**

A ben vedere, da un controllo incrociato della graduatoria di assegnazione delle sedi pubblicata il 4 febbraio u.s. e la graduatoria finale di merito, emerge che molti vincitori assegnati al Ministero della Transizione Ecologica, non godono di alcun titolo di servizio spendibile per tale ruolo.

Ciò posto, la situazione giuridica della ricorrente, sotto il profilo della sussistenza dell'interesse a ricorrere avverso gli atti della procedura concorsuale di cui trattasi, merita tutela alla luce del conosciuto orientamento giurisprudenziale secondo cui il concorrente può limitarsi all'impugnazione della graduatoria finale al solo fine di conseguire una migliore posizione (in vista, per esempio, di future assunzioni per scorrimento della graduatoria), come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo affermato (si veda, in tal senso, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4071; Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1616; Sez. IV 2 novembre 1995 n. 860), specie considerato che, nelle procedure c.d. fast track (a prova unica) come quella che ci occupa, beneficiare del corretto posizionamento in graduatoria consentirebbe alla ricorrente di essere destinataria, sulla base del punteggio spettante e nonostante il decorso del tempo, di un posto presso una P.A.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio per titoli di servizio a danno di parte ricorrente.

Straordinariamente, si è in presenza di una prova unica: pertanto, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di assegnare all'odierna parte ricorrente il punteggio per titoli professionali legittimamente spettante, **evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.**

Non soltanto si tratta di **concorso cd. fast track**, ma la **medesima graduatoria è destinata a rimanere vigente**, a seguito della modifica che ha interessato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entrata in vigore l'1 gennaio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio per il 2020), **per i prossimi due anni, senza considerare che la stessa può essere resa a disposizione di altri enti.**

Già l'implementazione dei posti messi a bando, da 2.133 a 2.736, è assoluto indice della necessità di assumere maggiori unità di personale.

Si consideri che l'Amministrazione ha pubblicato la scelta delle sedi e dato avvio alle **prime assegnazioni** (cfr. **avviso pubblicato il 4 febbraio u.s.** sul sito web istituzionale di parte resistente).

Occorre ribadire che tra i vincitori assegnati al Ministero della Transizione Ecologica, non tutti godono di titoli di servizio spendibili per il ruolo bandito, i quali invece sono considerati dalla *lex specialis* quali requisiti preferenziali per l'assegnazione alle sedi dei vincitori.

Non solo. L'odierna resistente ha pubblicato, da fine dicembre ad oggi, ben tre graduatorie, segno di una **continua rivalutazione dei punteggi e dei titoli dei candidati**.

Ebbene, ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata, in quanto rimarrebbe inclusa in graduatoria nella posizione n. 12892, non corrispondente a quella cui avrebbe diritto in virtù del punteggio per titoli di servizio legittimamente spettante, che ad oggi risulta irragionevolmente pari a 0.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati idonei, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Presa visione delle assegnazioni del 4 febbraio u.s., parte ricorrente ha richiesto all'Amministrazione le generalità e gli indirizzi di residenza e PEC degli ultimi due candidati collocati in graduatoria con punteggio spendibile per il MITE e assegnati allo stesso, ai fini della notifica del ricorso a soggetti potenzialmente controinteressati.

Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, **si chiede di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.* In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

L'odierna parte ricorrente, come anticipato, ha notificato a mezzo PEC apposita istanza di accesso agli atti. Attraverso l'accesso sono stati richiesti i verbali afferenti alla valutazione dei titoli di

servizio dei candidati, con particolare riguardo ai titoli professionali spendibili per il ruolo di funzionario per il Ministero della Transizione Ecologica.

Dal verbale n. 13 fornito dall'amministrazione resistente, nulla di diverso si evince rispetto a quanto stabilito dalla *lex specialis*.

Si chiede, pertanto, che in via istruttoria venga disposta la acquisizione dei documenti non ancora ottenuti, segnatamente dei verbali attestanti i criteri di scelta dei titoli di servizio spendibili per il MI.T.E. e della griglia attestante il prospetto di dettaglio dei punteggi attribuiti ai titoli di studio in possesso della Dott.ssa Zappia.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ordinare all'Amministrazione intimata di esibire la documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti, meglio descritta nel paragrafo relativo alla richiesta istruttoria;
- **in via istruttoria**: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per titoli professionali assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio per titoli professionali legittimamente spettante, nella graduatoria del concorso;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Palermo-Roma, 14 febbraio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Ciro Catalano

Avv. Simona Fell

Avv. Irene Contorno